CAMERA DEI DEPUTATI N. 2051-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

presentata alla Presidenza il 7 febbraio 2002

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 726)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUNARDI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2051 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento adottando la relazione al disegno di legge presentata al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore.*

ALLEGATO

In occasione della XV Conferenza idrografica internazionale, tenutasi a Monaco Principato dal 14 al 25 aprile 1997, è stata approvata una proposta di modifica dell'articolo XXI della Convenzione in oggetto.

La modifica in questione, adottata con decisione n. 13, Emendamento alla Convenzione (PRO 44), prevede l'introduzione di un nuovo paragrafo, il numero 4 che recita: « Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione contraria della Conferenza ».

Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della mancanza del *quorum* di ratifiche previsto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza), intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima.

L'Emendamento in esame consente alla Conferenza di far decadere le proposte di modifica che, entro un tempo ragionevole, 5 anni – spazio temporale tra una Conferenza e l'altra – non siano entrate in vigore.

L'Emendamento in questione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, oltre alla quota d'Istituto (che grava sul bilancio del Ministero della difesa), che il nostro Paese versa annualmente all'Organizzazione idrografica internazionale nella qualità di Stato membro, né prevede modifiche all'attuale normativa interna.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

NULLA OSTA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26

14PDL0019980